



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 1154 del Ruolo
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 4
ottobre 2013 da

ON. [REDACTED]
elettivamente domiciliata a [REDACTED]
nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS -

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] o rappresenta e
difende come da procura generale alle liti a ministero dott.
[REDACTED]

376/2014
Del [REDACTED]
Dep. [REDACTED]
Fasc. Nr. 1154/2013 RS
Cron. Nr. [REDACTED]

RESISTENTE

In punto a : congedo straordinario ex art. 42 comma 5 d.lgs n. 151/2001

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 dicembre 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 dicembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato O. [REDACTED] S. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per sentir accertare il proprio diritto a fruire del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 d.lgs n. 151/2001 per l'assistenza del padre [REDACTED] con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.104/1992.

Chiedeva che conseguentemente l'Inps fosse condannato al pagamento diretto o indiretto dell'indennità spettante per il periodo di congedo fruito per l'assistenza del padre dal 11/08/2011 al 30/06/2012.

Domandava in subordine che venisse accertato che nulla era dovuto all'Inps a titolo di recupero dell'indennità percepita nel periodo 11 agosto 2011 30 giugno 2012 di fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 d.lgs n. 151/2001 e che venisse accertato che per tale periodo di congedo era dovuta la

contribuzione figurativa con conseguente condanna dell'Inps al pagamento diretto o indiretto dell'indennità spettante per tale periodo di congedo.

Chiedeva, infine, in via di ulteriore subordine che l'Inps fosse dichiarato tenuto al risarcimento dei danni con condanna al pagamento della somma 22.388,81 pari all'ammontare dell'indennità indebitamente percepita e che l'Inps fosse altresì condannato all'accredito della contribuzione figurativa relativa a tale periodo o in subordine al pagamento di un'ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di danno alla posizione assicurativa per la mancata copertura del periodo dall' 11 agosto 2011 al 30 giugno 2012.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 20 novembre 2013 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa, istruita documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto di cui all'art. 42 comma 5 del d.lgs n. 151/2001 come modificato dalla legge n.119/2011.

L'art. 42 comma 5 della legge n. 151/2001 prevede che: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”

Orbene l'Inps nella circolare n.32/2012 ha così interpretato la dizione “ patologie invalidanti” contenuta in tale norma: “Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000”.

L'art. 2 comma 1 lett d) n.1,2,3 del D.M. n. 278/2000 a sua volta prevede : 1) patologie acute o croniche che determinano

temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.”

Orbene si ritiene che detta interpretazione, seppur evidentemente dettata da esigenze di certezza dei rapporti giuridici, non sia condivisibile.

In senso contrario all'interpretazione dell'INPS depone, innanzitutto, il tenore letterale della norma ove si parla solo di “patologie invalidanti” senz'altra specificazione e quindi senza richiedere che le stesse siano di particolare gravità e tali da far sì che il soggetto debba essere a sua volta assistito come avviene per quelle menzionate nell'art. 2 comma 1 lett d) n.1,2,3 del D.M. n. 278/2000.

Si osserva, inoltre, che la stessa ratio della norma che come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 19/2009, 158/2007) è quella di garantire adeguata assistenza al soggetto portatore di handicap grave verrebbe frustrata da una suddetta interpretazione.

E', infatti, evidente che così opinando da una parte si

costringerebbe un soggetto invalido, seppur non in situazione di gravità tale da richiedere a propria volta assistenza, che presenta quindi già condizioni problematiche di salute a prestare assistenza ad un soggetto con handicap grave e dall'altra il beneficiario, potendo fruire solo dell'assistenza di soggetto a sua volta invalido, potrebbe a seconda dei casi non avere un'adeguata assistenza.

Si può, pertanto, ritenere che la nozione di patologie invalidanti debba essere intesa in senso più ampio e cioè estesa a tutte quelle patologie che comportano un'invalidità di entità rilevante, invalidità che rientri tra quelle di cui per legge si può chiedere il riconoscimento alle competenti commissioni e che tenuto conto della patologia del beneficiario e del familiare impedisca di fornire la dovuta assistenza.

Tanto premesso occorre applicare i suddetti principi alla fattispecie per cui è causa.

Si osserva, innanzitutto, che la madre della ricorrente è stata riconosciuta a seguito di domanda del 20 dicembre 2011 "ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art.6 d.l.gs 21.11.88 n.509) che corrispondono ad invalidità del 55%." (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente).

L'invalidità della stessa essendo superiore al 50% può, quindi, considerarsi rilevante.

Il consulente tecnico d'ufficio ha, poi, concluso che "tenuto conto delle condizioni di salute di entrambi i coniugi alla data dell'

l.08.2011 ed in seguito [redacted] non era in grado di assistere adeguatamente e da sola il marito [redacted] portatore di handicap grave”.

Si deve, pertanto, ritenere che stante il fatto che la moglie di [redacted] [redacted] era affetta da patologie invalidanti nel senso sopra indicato tali da impedirle di dare adeguata assistenza al congiunto la ricorrente figlia convivente poteva fruire del congedo straordinario ex art. 42 co 5 legge n. 152/2001 per il periodo dall' 11 agosto 2011 al 30 giugno 2012, congedo peraltro già autorizzato dall'Inps e solo successivamente revocato.

Si deve, quindi, dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 d.lgs n. 151/2001 per l'assistenza del padre [redacted] con handicap in situazione di gravità nel periodo dall' 11 agosto 2011 al 30 giugno 2012 e conseguentemente l'Inps deve essere condannata al pagamento diretto o indiretto dell'indennità spettante per il periodo di congedo dall' 11 agosto 2011 al 30 giugno 2012.

Stante la controvertibilità giuridica della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali nella misura di due terzi.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

Stante la soccombenza devono essere poste a carico dell'Inps le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1154/2013 R.G., così provvede :

- 1) Dichiara il diritto di [REDACTED] a fruire del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 d.lgs n. 151/2001 per l'assistenza del padre C. [REDACTED] E. [REDACTED] con handicap in situazione di gravità nel periodo dall' 11 agosto 2011 al 30 giugno 2012 e conseguentemente condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento diretto o indiretto dell'indennità spettante per il periodo di congedo dall' 11 agosto 2011 al 30 giugno 2012
- 2) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a C. [REDACTED] S. [REDACTED] le spese processuali che liquida, previa compensazione di due terzi nella restante somma di euro 1000,00 oltre a spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
- 3) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'Inps.

Reggio Emilia, 23 dicembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

23 DIC 2014

EL TRIBUNALE REGIONALE DEL LAVORO
Reggio Emilia